



Comune di Locana
Città Metropolitana di Torino
nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso

ASSEGNO DI MATERNITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato in G.U. n. 28 del 04.02.2025 che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari all'0,84 per cento e ha rivalutato i requisiti economici dell'assegno di maternità;

COMUNICA CHE

- La domanda di concessione dell'assegno di maternità può essere presentata dalle madri residenti nel Comune di Locana, che non beneficiano (o beneficiano in parte) del trattamento previdenziale di maternità entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

-l'assegno è concesso a:

- cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolide (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:

- o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- o familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- o titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- o titolari di protezione sussidiaria;
- o cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- o titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- o che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

-l'importo complessivo dell'assegno è di € 2.037,85 (€ 407,40 mensili per 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2024 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

-il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per beneficiare dell'assegno per l'anno 2025, è di € 20.382,90;

-la domanda deve essere presentata alla Segreteria del Comune, allegando:

-l'attestazione ISEE

-la fotocopia della carta di soggiorno

-il codice IBAN necessario per l'accredito dell'assegno.

Locana, 06.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vallino Nadia

Comune di Locana – Prov. Torino

Tel 0124/813000 - Fax 0124/83321

PARTITA IVA 01394550014

Via Roma 5 - 10080 Locana

www.comune.locana.to.it

e-mail: protocollo@comune.locana.to.it

posta certificata: locana@actaliscertymail.it